

**COMUNE DI PELAGO**  
*(Provincia di Firenze)*



Estratto della deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 9 marzo 2004, adottata dal Comune di Pelago (Fi), in materia di aliquota ICI per l'anno di imposta 2004.

- 1) Di stabilire per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 6 del decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:

**6 per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (e non per la detrazione) si considerano abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'intera unità immobiliare (o quota di comproprietà non inferiore al 50%) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli), che la occupano quale abitazione principale, limitatamente ad un solo immobile (ed eventuale pertinenza) dietro presentazione di autocertificazione da presentare entro il versamento in acconto.

**7 per mille** per tutte le altre unità immobiliari.

- 2) Di stabilire per l'anno 2004, un aumento della detrazione di cui all'articolo 8, terzo comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'articolo 3, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, da **€ 103,29** a **€ 200,00**, previa presentazione di autocertificazione prima del versamento in acconto, nei casi in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- a) Possesso di una unica unità immobiliare.

- b) Categoria catastale compresa fra A/2 e A/5.
- c) Reddito imponibile Irpef 2003 del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale riconosciuto in base al minimo annuale pensionistico INPS, incrementato del 70% come definito nella tabella che segue:

Componenti il nucleo familiare	Minimo vitale (EURO)	Minimo vitale aumentato del 70% valido ai fini del riconoscimento della riduzione della tariffa (EURO)
UNA persona	5.364,00	<b>9.118,80</b>
DUE persone	7.509,60	<b>12.766,32</b>
TRE persone	9.118,80	<b>15.501,96</b>
QUATTRO persone	10.191,60	<b>17.325,72</b>
CINQUE persone	11.264,40	<b>19.149,48</b>
SEI persone	12.337,20	<b>20.973,24</b>
SETTE persone	13.410,00	<b>22.797,00</b>
Per ogni persona in più si aggiungono		<b>1.823,76</b>

- d) Di stabilire che i limiti di reddito per usufruire della detrazione agevolata pari a € 200,00 è raddoppiato per i nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992.